



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 11001/119/12(5) IV parte

Roma, 28 luglio 2020

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.:

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

AL DIPARTIMENTO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER
LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

SEDE

Oggetto: **Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori.**

Come è noto, l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha messo a sistema¹ le c.d. "white list", prevedendo l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, operanti in settori "sensibili", non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, e demandandone la disciplina ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹ Prima della legge n. 190 del 2012, le "white list" avevano trovato applicazione solo in taluni contesti, connotati da una forte concentrazione di investimenti pubblici, quali quelli della ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nell'Italia settentrionale, nonché l'Expo 2015 di Milano.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Quest'ultimo² stabilisce che l'elenco è articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate dal citato art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e a quelle ulteriori eventualmente individuate.

L'elenco non solo assolve a una funzione di documentazione interna ma costituisce anche lo strumento attraverso il quale i soggetti interessati acquisiscono conoscenza delle imprese iscritte alle "white list".

Con circolare pari classifica del 14 agosto 2013 sono state fornite le prime indicazioni operative al fine di garantire l'omogenea applicazione della cennata disciplina, definendo, tra l'altro, l'articolazione dell'elenco, secondo lo schema recato in Allegato A alla medesima circolare, nonché le modalità di presentazione della domanda di iscrizione e di quella con la quale l'impresa iscritta comunica l'interesse a permanere nell'elenco, utilizzando, rispettivamente, i modelli in Allegato B e D.

Tanto premesso, l'art. 4-*bis*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha variato il suddetto elenco.

In particolare:

- ha soppresso le lettere *a*) e *b*) e fatto confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi (lettera *a*) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera *b*) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera *i-quater*);
- ha introdotto nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i servizi funerari e cimiteriali (lettera *i-bis*), la ristorazione, la gestione delle mense ed il *catering* (lettera *i-ter*) e l'ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera *i-quater*).

A seguito della novella normativa, si rende necessario aggiornare la modulistica sopra richiamata.

Ciò posto, per quanto riguarda l'articolazione dell'elenco, dovrà essere utilizzato lo schema unito in **Allegato A** alla presente circolare, in sostituzione del precedente.

Procedendo alla relativa revisione, le Prefetture provvederanno a trasferire d'ufficio le imprese iscritte nelle Sezioni I (*Trasporto di materiali a discarica per conto terzi*) e II (*Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi*) della passata versione del documento nella nuova Sezione riferita ai servizi ambientali, mantenendo ferma la data di scadenza dell'iscrizione.

² Cfr. d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Analogamente, dovranno essere modificati i modelli pubblicati sui siti istituzionali di codesti Uffici che le imprese possono utilizzare per la presentazione delle istanze di cui sopra, indicando i nuovi settori nei quali si articolano le “*white list*”.

Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie vorrà svolgere gli interventi di competenza in relazione alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, adeguandone le funzionalità alla nuova strutturazione degli elenchi prefettizi.

Nel rimarcare che l'obiettivo perseguito dal legislatore della riforma è quello di rendere più penetranti i controlli antimafia verso coloro che operano in ambiti considerati particolarmente appetibili dalla criminalità, si confida che le SS.LL. assicurino, con il consueto impegno, una sempre più efficace azione di prevenzione amministrativa a tutela dell'economia legale.

F.to IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi